

----- Allegato "B" al n. 35498 di Repertorio e n. 20289 di Raccolta -----

----- **STATUTO** -----

----- "VIVERE INSIEME - ODV" -----

----- **Capo I - Denominazione - Sede - Durata** -----

Art. 1 - E' costituita, a tempo indeterminato, sotto forma di Associazione l'Organizzazione di volontariato "VIVERE INSIEME - ODV", Ente del Terzo Settore (ETS). Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico "Ente del terzo Settore" o l'acronimo "ETS" sarà impiegato solo dal momento in cui l'Associazione risulterà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----
L'Associazione ha sede in Nizza di Sicilia (Provincia di Messina), via Olivarella. -----

----- **Capo II - Finalità - Oggetto** -----

Art. 2 - L'Associazione - Organizzazione di volontariato "VIVERE INSIEME - ODV", ha struttura democratica, non ha fini di lucro, neanche indiretto; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Essa si prefigge di svolgere in via principale più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni e servizi, nei limiti previsti dagli artt. 5, 6 e 79 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni). -----

Le attività sono svolte a favore di disabili, persone svantaggiate, anziani e giovani. ---

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, sono quelle previste ed elencate dall'art. 5 del suddetto Codice del Terzo Settore, ed in particolare: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 (cosiddetta "Legge sul Dopo di noi"), e successive modificazioni; -----

b) interventi e prestazioni sanitarie; -----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; -----

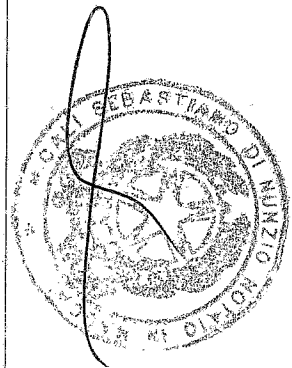
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della Legge 281 del 14/08/1991; -----

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----

g) formazione universitaria e post-universitaria svolte anche a favore di tirocinanti mediante azioni di tutoraggio aziendale; -----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale e socio sanitario effettuata con modalità non commerciali secondo l'art. 79, comma 3 del Codice del Terzo settore; ---

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e



della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore; -----

J) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16 comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; -----

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, finalizzate soprattutto a favorire il turismo di persone disabili o comunque socialmente svantaggiate, anche con la gestione di strutture ricettive dedicate; -----

l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi in presenza dei presupposti di legge; -----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; -----

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; -----

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 relativo alle imprese sociali; -----

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; -----

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; -----

u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

L'ODV potrà, altresì, svolgere tutte le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97 del suddetto Codice, quali a titolo esemplificativo: -----

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'associazione senza alcun intermediario; -----

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario; -----

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. -----

Tali attività saranno svolte direttamente dall'Associazione senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato. -----

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle strettamente connesse allo scopo sociale. -----

----- Capo III - Patrimonio - Risorse -----

Art. 3 - L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività di cui al precedente art. 2. Per l'attività di interesse generale prestata in convenzione con le amministrazioni pubbliche l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. -----

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili: -----

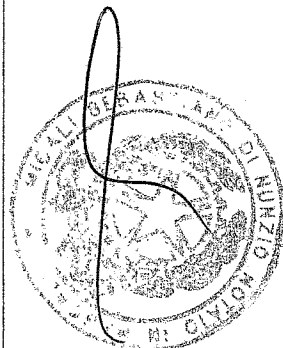
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; -----

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere b, g, h del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni); -----

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; -----

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a Soci, Associati o Partecipanti, ai Fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo Settore; -----

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari



autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. -----

----- Capo IV - Soci -----

Art. 4 - I soci dell'associazione sono così distinti: -----

- a) Soci fondatori (sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo); -----
- b) Soci volontari (sono le persone fisiche maggiorenni che, a qualsiasi titolo e in qualunque modo, prestino volontariamente la loro opera in seno all'Associazione a favore delle categorie di cui all'art. 2 del presente Statuto); -----
- c) Soci appartenenti alle singole categorie previste dall'art. 2 del presente statuto (sono i disabili, gli anziani, le persone emarginate e i giovani); -----
- d) Soci familiari dei Soci di cui alla lettera c); -----
- e) Soci benemeriti (persone fisiche, Enti, Associazioni che aiutano tangibilmente l'Associazione); -----

f) Soci onorari (persone fisiche che, con la loro opera, danno un contributo essenziale allo sviluppo dell'Associazione e lustro nel campo di attività della stessa).

Per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui al precedente art. 2, l'Associazione Vivere Insieme non può avere meno di sette Soci volontari persone fisiche o associarsi ad almeno altre due Organizzazioni di volontariato. In questo caso, l'Associazione di Organizzazioni di volontariato può ammettere come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di volontariato. -----

Art. 5 - I soci volontari e i soci familiari, per essere ammessi all'Associazione, dovranno presentare domanda indirizzata al Presidente. Il Consiglio Direttivo, di cui al successivo Capo V, decide poi in merito alla loro ammissione o meno. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è comunicata per iscritto all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve precisare le motivazioni del rigetto e deve essere comunicata all'interessato entro sessanta (60) giorni. -----

L'interessato, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea generale o altro organo eletto dalla medesima (che, se non appositamente convocati, possono pronunciarsi in occasione della loro convocazione successiva). -----

La qualifica di Socio Benemerito e di Socio Onorario è proposta dal Presidente e deliberata dal Consiglio Direttivo. -----

Art. 6 - Tutti i Soci hanno diritto (purchè in regola con i pagamenti delle quote sociali) a: -----

- partecipare alle elezioni e ad eventuali referendum indetti dalla Presidenza; -----
- frequentare la sede sociale; -----
- partecipare alle adunanze, manifestazioni, attività e quant'altro indetto dalla Presidenza, alle condizioni di volta in volta stabilite; -----
- votare ogni qualvolta sia necessario, con diritto a un solo voto per Socio. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato in Assemblea

mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Associato non può presentare più di una delega. Il diritto di voto può essere espresso tramite mezzi di telecomunicazione ovvero per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. -----

Art. 7 - I Soci, nei rapporti sociali, sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni che gli organi dell'Associazione emanano per disciplinare le attività della stessa. I Soci sono tenuti a versare le quote annuali dell'Associazione nei modi, nei termini e nella misura all'uopo stabiliti. -----

I contributi associativi, così come gli obblighi e i diritti dei Soci di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun motivo ed a nessun titolo, se non a causa di morte. -----

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale debbono essere iscritti, a cura della segreteria dell'Ente, in un apposito registro. Essi mettono a disposizione il loro tempo e le loro capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

Art. 8 - Il Socio che vuole cessare di far parte dell'Associazione deve inviare al Presidente una lettera di dimissioni. -----

Art. 9 - I Soci possono essere cancellati per dimissione, per irreperibilità, per decesso o per indegnità rispetto alle finalità dell'Associazione, previste dal presente Statuto. -----

La cancellazione o la radiazione del Socio è decisa dal Consiglio direttivo e sarà ratificata dall'Assemblea generale solo su ricorso dell'interessato, presentato entro sessanta (60) giorni dalla notifica del provvedimento di radiazione da parte del Consiglio direttivo. In attesa della eventuale pronuncia dell'Assemblea, nei confronti del Socio radiato dal Consiglio direttivo sono sospesi diritti e doveri. -----

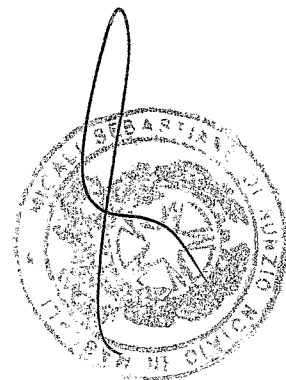
Art. 10 - L'attività di volontariato prestata dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario, però, possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge la sua attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, resa dallo stesso ai sensi dell'art. 46 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro al giorno e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria. -- Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. -----

I volontari debbono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità verso i terzi. -----

----- Capo V - Organi generali -----

Art. 11 - Gli Organi dell'Associazione sono: -----

- l'Assemblea generale dei Soci; -----



- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente; -----
- l'Organo di controllo (eventuale); -----
- l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale). -----

ART. 12 - L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti i Soci. -----

L'assemblea generale è convocata, in via ordinaria, dal Presidente una volta l'anno. Può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. Qualora poi l'Assemblea venga convocata per la discussione di problemi inerenti singole categorie previste dall'art. 2 del presente Statuto, la partecipazione, su decisione inappellabile del Presidente, sentito il Consiglio direttivo, sarà consentita solo ai Soci appartenenti a quella singola categoria, oltre ai Soci Fondatori, Volontari, Benemeriti ed Onorari. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, tanto in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso deve essere diramato a tutti i Soci almeno cinque (5) giorni prima della data fissata, sia per l'Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria. -----

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida quando sia presente la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

L'Assemblea generale dell'Associazione: -----

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente; -----
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
- c) approva il bilancio; -----
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- e) delibera sull'esclusione degli associati e dei richiedenti di essere ammessi come Soci, la cui richiesta è stata rigettata dal Consiglio direttivo, qualora l'Assemblea stessa non abbia attribuito questa competenza ad altro organo da essa eletto; -----
- f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; -----
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, qualora previsti dalla legge; -----
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, tra cui: -----

- determinazione delle quote sociali ed eventuali contributi da versare da parte degli utenti nei limiti previsti dall'art. 79, comma 2 del Codice del Terzo settore; -----

- deliberazione sulle proposte del Consiglio direttivo circa la nomina dei Soci onorari e benemeriti. -----

I verbali firmati dal Presidente dell'Assemblea e da chi li ha redatti vengono conservati agli atti dell'Associazione e ogni Socio, di qualunque categoria, può prenderne visione. -----

Art. 13 - Il Consiglio direttivo è costituito da un numero dispari di membri con un minimo di cinque (5) e un massimo di nove (9); vengono eletti tra i Soci appartenenti

alle varie categorie, preferibilmente eleggendo un consigliere che rappresenti ciascuna categoria e due che rappresentino i soci volontari. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Il nominato non deve essere in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con l'Associazione. Qualora il conflitto di interessi intervenga nel corso dell'attività amministrativa, egli ne deve dare notizia agli altri amministratori e all'Organo di controllo e all'Organo di revisione legale dei conti, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata (artt. 2391 e 2475 ter c.c.). Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.).

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del Codice del Terzo Settore.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (art. 26, comma 7 del Codice del Terzo Settore).

Le votazioni per l'elezione degli Amministratori dovranno avvenire secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma codice civile.

Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi e delle finalità statutarie. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, con facoltà di conferire deleghe e procure, per singoli atti o categorie di atti, al Presidente o ad altri membri del Consiglio.

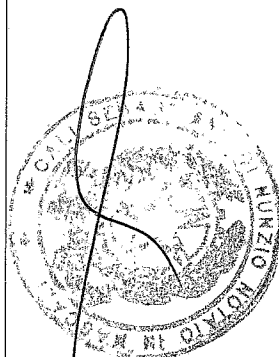
Ad esso spetta in particolare di:

- Presentare all'Assemblea Generale ordinaria il rendimento annuale della gestione; --
- Nominare il Vice Presidente e il Segretario, scelti tra i membri del Direttivo, il Tesoriere ed i responsabili dei vari settori di attività dell'Associazione, secondo quanto fissato dall'ultimo comma dell'art. 17; --
- Redigere le proposte di modifiche allo Statuto o al Regolamento, che andranno approvate dall'assemblea; --
- Proporre l'importo delle quote associative all'approvazione dell'Assemblea; --
- Vigilare sull'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti speciali dell'Assemblea; --
- Assolvere ai compiti di cui all'art. 5; --
- Promuovere la costituzione di gruppi di lavoro specializzati per stimolare e sostenere tutte le attività dell'Associazione; --
- predisporre e sottoporre all'Assemblea Generale il programma di massima annuale.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:

a) Il Presidente che ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, tiene i contatti con altri Enti ed Associazioni che si occupano delle categorie di cui all'art. 2 del presente Statuto e con gli Organi Amministrativi locali (Comuni), Provinciali, Regionali e Statali;

Egli convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, dirige e coordina tutta l'attività dell'Associazione.



Egli può delegare alcuni di questi compiti ad altri Membri del Consiglio. -----

Il Presidente ed in genere gli Amministratori dell'Associazione a tutti gli effetti di legge sono esenti da responsabilità per gli atti compiuti dai Soci, quando non consti per iscritto il consenso agli atti stessi. -----

b) Il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti quando questi è assente od impedito o per delega dello stesso. -----

c) il Segretario, il quale: -----

- assiste il Presidente e il Vice Presidente nell'adempimento dei loro compiti; -----

- cura l'invio ai Soci degli avvisi di convocazione dell'Assemblea Generale, nonché la distribuzione dei moduli per le votazioni ai Soci aventi diritto; -----

- gestisce l'archivio sociale; -----

- coordina l'organizzazione delle manifestazioni. -----

d) il Tesoriere che ha le responsabilità amministrative dell'Associazione e ne cura tutti gli adempimenti ad essa connessi. -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile, redigendo per ciascuna seduta apposito verbale. -----

Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. In tal caso, la riunione deve aver luogo entro un mese dalla data della richiesta. -----

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri del Consiglio almeno cinque (5) giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data fissata, ora e luogo della riunione e dell'ordine del giorno. -----

In caso di convocazione d'urgenza e straordinaria, l'avviso deve essere inviato ai membri del Consiglio almeno tre (3) giorni prima della data fissata. -----

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto, se il Consiglio è composto da 9 membri, o quando siano presenti 3 degli aventi diritto, se il Consiglio è composto da cinque membri. -----

Art. 14 - L'Assemblea generale nomina un organo monocratico di controllo, iscritto nel relativo registro dei revisori contabili, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: -

a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; -----

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro; -----

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (a tempo pieno o calcolate con il full time equivalent). -----

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. -----

La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore. -----

All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c. riguardante le cause di ineleggibilità e decadenza, e viene scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del c.c.. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

~~caso~~ funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 dello stesso Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - L'Organo di revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea generale nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'Associazione è obbligata a nominare un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi si superino due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità (a tempo pieno o calcolate con il full time equivalent).

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina del revisore legale dei conti è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE SOCIALI

Art. 16 - Tutte le cariche sociali dell'Associazione possono essere ricoperte dai soci di tutte le categorie. I relativi mandati hanno durata triennale e alla scadenza, i titolari restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni.

Quando una carica sociale rimanga vacante per dimissioni o altre cause, il mandato del sostituto ha la stessa scadenza che competeva al mandato del titolare sostituto.

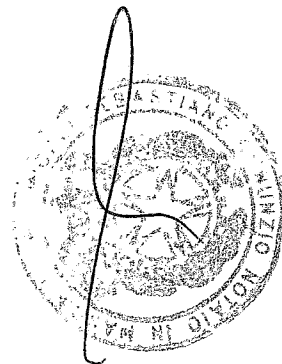
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per l'organo monocratico di controllo e di revisione legale dei conti.

Art. 17 - I membri del Consiglio Direttivo, nonché l'organo di controllo e l'organo di revisione legale dei conti sono eletti dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice.

Ogni membro eletto, che per un motivo qualsiasi cessi di far parte del Consiglio Direttivo, sarà sostituito dal Socio che, nella graduatoria dei voti, figura al primo posto fra i non eletti; in caso di parità di voto, la scelta ricadrà sul più anziano di età.

I responsabili dei vari settori di attività vengono nominati dal Presidente, udito il parere del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - I componenti del Consiglio Direttivo uscenti sono rieleggibili per il triennio



successivo. -----

Art. 19 - L'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo sono presieduti dal Presidente e, in mancanza di questi, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, la seduta sarà presieduta dal Socio più anziano di età presente. -----

Art. 20 - Si intende per maggioranza semplice la maggioranza di metà più uno dei voti raccolti, compresi quelli per delega, esclusi i voti nulli e le schede bianche. -----

Si intende per maggioranza qualificata quella dei tre quarti dei voti raccolti, compresi quelli per delega, esclusi i voti nulli e le schede bianche. -----

Si intende per maggioranza assoluta la maggioranza di metà più uno dei voti, riferita al numero degli aventi diritto al voto. -----

Art. 21 - Quando non prescritto in modo diverso, le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza semplice. -----

Art. 22 - Quando non sia diversamente disposto in sede di convocazione, il Socio può farsi rappresentare, nelle votazioni che si svolgeranno nelle Assemblee Generali, da altro socio avente diritto, con delega scritta. E' ammessa una sola delega. -----

Art. 23 - Gli atti dell'Associazione, ove se ne ravvisi l'importanza, possono essere resi pubblici a cura dell'Associazione stessa. -----

Art. 24 - Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo fanno fede i verbali che debbono essere trascritti su appositi libri verbali e firmati dal Presidente e dal Segretario. -----

Art. 25 - Le proposte di modifiche dello Statuto debbono essere sottoposte a votazione generale di tutti i Soci. Esse non sono valide se non ottengono la maggioranza qualificata (tre quarti dei voti validi raccolti, compresi quelli per delega, esclusi i voti nulli e le schede bianche). Esse non sono valide se non ottengono la maggioranza qualificata. -----

Art. 26 - L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa. -----

Art. 27 - L'applicazione del presente Statuto sarà disciplinata da un Regolamento Generale approvato dall'Assemblea generale con maggioranza semplice. -----

Per particolari attività dell'Associazione, l'Assemblea Generale può emanare Regolamenti Speciali. -----

----- CAPO VII - Bilancio - Libri sociali -----

Art. 28 - L'anno finanziario dell'Associazione coinciderà con l'anno solare. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto di cui al successivo art. 29 per l'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il 30 aprile. -----

Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere un programma economico e finanziario per l'anno seguente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre. -----

Entrambi debbono essere depositati nella sede sociale. -----

Art. 29 - L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. -----

Il Bilancio, nei casi previsti dalla legge, potrà essere redatto nella forma del

~~verbale~~ per cassa e comunque in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'Associazione deve tenere: -----

a) ~~il libro degli~~ associati o aderenti; -----

b) ~~il libro delle~~ adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere ~~trascritti~~ anche i verbali redatti per atto pubblico; -----

c) ~~i libri delle~~ adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione (Consiglio ~~direttivo~~), dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. -----

~~I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.~~ -----

~~Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. La richiesta sarà evasa entro cinque giorni dalla data di presentazione della stessa al protocollo dell'Associazione.~~ -----

~~L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, deve pubblicare nel proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa di cui all'art 41 del Codice del Terzo Settore, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.~~ -----

~~L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale.~~ -----

----- CAPO VIII – Scioglimento dell'Associazione -----

~~Art. 38 - L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere sottoposto a votazione assembleare e riportare il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.~~ -----

~~I Soci devono essere avvisati preventivamente a mezzo lettera circolare raccomandata A/R. Questa circolare deve essere inviata, unitamente ai moduli e alle norme per la votazione, con trenta giorni di anticipo sulla data di scadenza della votazione. Qualora questa risulti favorevole allo scioglimento, la modalità della liquidazione seguono la seguente procedura: -----~~

~~In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (art. 45, comma 1), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgano attività analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.~~ -----

~~Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal citato parere sono nulli.~~ -----

~~Si precisa che eventuali beni in uso all'Associazione ma di proprietà di terzi, in caso di estinzione o scioglimento, dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari ed, in particolare, si rispetterà quanto convenuto nell'atto di concessione di diritto di superficie ricevuto dal notaio Lillo Fleres di Messina in data 13 marzo 2006, registrato a Messina il 3 aprile 2006 al n. 1404 e trascritto il 28 marzo 2006 ai nn. 13453/6939, successivamente modificato con atto ricevuto dal predetto notaio in data 20 luglio~~

2018, registrato a Messina il 26 luglio 2018 al n. 6316, con riferimento al fabbricato in cui l'Associazione svolge la propria attività. -----

La votazione per lo scioglimento dell'Associazione può essere indetta: -----

1) quando venga richiesta dal Consiglio Direttivo previa approvazione dei tre quarti dei componenti il Consiglio stesso; -----

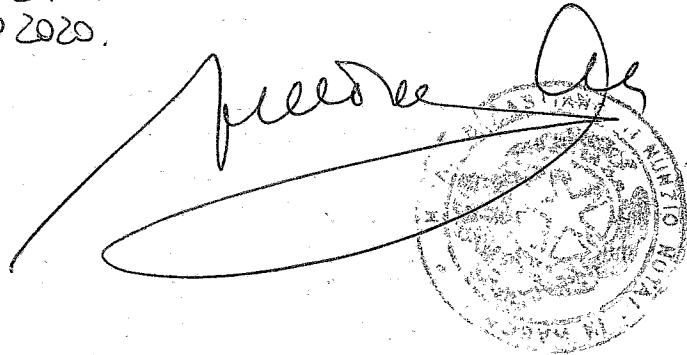
2) dietro domanda fatta al Presidente e sottoscritta da almeno la metà dei Soci aventi diritto. -----

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni previste nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia. -----

f.to Ulderigo Diana -----

f.to Sebastiano Micali notaio -----

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E ALLEGATI, MUNITI DELLE FIRME
PRESCRITTE DALLA LEGGE, E SI RILASCIA IN ODDA UBERA PER AL
USO CONSENTITI DALLA LEGGE.
MASCALI, 9 MARZO 2020.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO MICALI" and "MESSINA" around a central emblem. The signature is a cursive script that loops around the stamp.